

**TAR Sardegna, 4.11.2014, n.887**

Materia: alloggi servizio

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 862 del 2008, proposto da:

M. G., rappresentato e difeso dall'avv. Stefanino Casti, con domicilio eletto presso Stefanino Casti in Cagliari, viale Bonaria, n. 96;

***contro***

Ministero della Difesa, Comando Militare Autonomo Sardegna Sezione alloggi, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliati in Cagliari, via Dante n. 23; Comando Militare Autonomo della Sardegna;

***per l'annullamento***

dell'ordine di recupero coattivo n. 2 del 2008 prot. 18206 con il quale è stato ordinato di lasciare liberi da persone e cose i locali costituenti l'alloggio di servizio AST n. ECA 0019 ubicato in Cagliari entro il 17 novembre 2008.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Militare Autonomo Sardegna Sezione Alloggi;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2014 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Espone il ricorrente, maresciallo capo dell'esercito che, con atto di concessione n. 4053 rep. del 6.06.2006, l'Amministrazione della Difesa gli concedeva l'alloggio di servizio AST di proprietà dello Stato ma, con atto del 27.06.2007 prot. 12268, lo dichiarava decaduto dalla concessione per "sopravvenuto accertamento della mancanza del titolo al momento del rilascio della concessione dell'alloggio".

Assegnava il termine di giorni trenta per rilasciare libero da persone e cose il predetto alloggio.

Con atto prot. 12269 il Comando comunicava l'aggiornamento del canone di alloggio maggiorato del 20% in quanto il ricorrente era proprietario di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale a decorrere dal 23.11.2004.

Avverso i citati provvedimenti il maresciallo M. proponeva ricorso dinnanzi al T.a.r. Sardegna chiedendo l'annullamento degli atti.

Con ulteriore ricorso impugnava l'ordine di recupero coattivo n. 6 del 2007 prot. 15020 del 9.8.2007.

I ricorsi venivano riuniti e rigettati con sentenza n. 970/2008.

Proponeva quindi appello e il Consiglio di Stato emetteva ordinanza n. 5132/2008 con la quale veniva accolta la domanda cautelare e sospesa la sentenza.

Il 15.10.2008 veniva notificato al ricorrente un nuovo ordine di recupero che è stato impugnato con le seguenti articolate censure:

1) illegittimità derivata da un atto presupposto illegittimo, violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 19 D.M. 23.01.2004 n. 88, eccesso di potere per

travisamento ed erronea valutazione dei fatti, insussistenza dei presupposti, errata o insufficiente istruttoria;

2) illegittimità per violazione dell'ordinanza cautelare di sospensione emessa dal Consiglio di Stato.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.

Si costituiva l'Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla udienza pubblica del 25 giugno 2014 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

## DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Va anzitutto rilevato che con i ricorsi n. 667/2007 e 709/2007 venivano impugnati i seguenti provvedimenti:

1) (ric. n. 667/2007) atti numero 12268 e 12269 del 27 giugno 2007, emessi dal Comando militare autonomo della Sardegna, Comando RFC regionale Sardegna, Ufficio affari generali, Sez. alloggi;

2) (ric. n. 709/2007) ordine di recupero coattivo numero 6 del 9 agosto 2007, adottato dal Comando militare autonomo della Sardegna – Comando RFC regionale Sardegna, Ufficio affari generali, Sez. alloggi.

La vicenda riguardava la concessione come abitazione in uso esclusivo dell'alloggio di servizio "AST", sito in Cagliari, viale Calamosca 21.

I ricorsi venivano rigettati con la motivazione che di seguito si riporta:

*“I due ricorsi in epigrafe riguardano un'unica vicenda e contengono analoghe censure, pertanto possono essere riuniti in un'unica decisione.*

*Il ricorrente si oppone, con il ricorso numero 667/2007, agli atti con i quali il Comando militare autonomo della Sardegna ha pronunciato la decadenza della concessione dell'alloggio di servizio ed*

*ha disposto l'aggiornamento del canone per il periodo decorrente dal 23 novembre 2004; con il ricorso 709/2007, impugna l'ordine di recupero coattivo dell'immobile.*

*La controversia si basa sulla circostanza che, secondo il Comando militare, il M. avrebbe perso il titolo che gli consentiva l'ottenimento della concessione dell'alloggio.*

*Con la prima censura, sostanzialmente ripetuta nei due ricorsi, il M. sostiene la errata valutazione dei fatti e la insufficiente istruttoria.*

*Richiama in proposito una nota, di pari data rispetto agli atti impugnati, indirizzata alla procura della Repubblica e per conoscenza anche al ricorrente, in cui si sostiene che il M., in relazione alla documentazione presentata per la concessione dell'alloggio, sembrerebbe avere dichiarato il falso in quanto la di lui moglie ha la proprietà di una abitazione sita in Portici mentre lo stesso M. è proprietario per 15/24 di un immobile sito in Nuoro.*

*Senonché, il ricorrente sostiene che tali immobili non sarebbero idonei alle esigenze del suo nucleo familiare, come si evincerebbe dall'articolo 7 comma 2, lettere a) e c) del DM 23 gennaio 2004 numero 88 e perciò il loro possesso non avrebbe dovuto comportare la perdita dei requisiti.*

*Con il secondo motivo si deduce la carenza di motivazione perché dall'atto impugnato non sarebbero desumibili le ragioni che hanno indotto l'amministrazione pronunciare la decadenza.*

*Con riferimento a questa seconda censura il Collegio rileva che, benché il provvedimento impugnato si limitasse a motivare la decadenza con riferimento al "sopravvenuto accertamento della mancanza del titolo al momento del rilascio della concessione dell'alloggio" la conoscenza da parte del ricorrente della segnalazione alla procura della Repubblica era comunque elemento sufficiente per avere cognizione delle circostanze di fatto che avevano indotto il Comando a considerare il M. ormai privo del titolo.*

*In ogni caso vale la pena di rilevare che, come precisato in udienza pubblica dalla difesa dell'amministrazione, tutte le argomentazioni contenute nelle memorie difensive possono considerarsi integrative della motivazione; tale circostanza assume rilevanza qualora risulti applicabile l'articolo 21 octies della legge 7 agosto 1990, numero 241.*

*Ed in effetti, il collegio ritiene che nel caso di specie, anche se le ragioni della decadenza non sono state puntualmente precisate negli atti impugnati, esse comunque risultano sufficienti a far ritenere che "il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".*

*Ciò perché l'accertamento della perdita dei requisiti per la concessione dell'alloggio di servizio conduceva necessariamente ad una pronuncia di decadenza.*

*Ed infatti, le censure proposte con il primo motivo, con cui si sostiene l'inidoneità degli immobili posseduti dal ricorrente e dalla moglie convivente, non possono essere accolte in quanto la pretesa inidoneità non può essere meramente affermata dal ricorrente ma avrebbe dovuto essere previamente provata.*

*In particolare, non può trovare applicazione la lettera a) dell'articolo 8 del D. M. numero 88/2004 che si riferisce al numero dei vani utili in relazione al nucleo familiare posto che il ricorrente non ha neppure dichiarato come si compone il suo nucleo familiare.*

*Per quanto riguarda la lettera c) dello stesso articolo, essa si riferisce alla necessaria abitabilità dell'immobile ma precisa che la mancanza di tale requisito deve essere certificata dalla "autorità comunale competente".*

*Invece, anche sotto questo aspetto, il M. si limita a dichiarare la non inidoneità dell'immobile ma non produce alcuna certificazione né alcun altro documento idoneo a dimostrare l'assunto.*

*In definitiva tutte le censure dedotte sono infondate e, conseguentemente, i due ricorsi devono essere rigettati".*

La sentenza veniva sospesa dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 5132/2008 con la seguente motivazione:

*“Ritenuto che il gravame appare assistito da consistente fumus , in ragione del quale si deve ritenere possibile il suo accoglimento nella fase di merito”.*

Come risulta dalla nota prot. 0021015 depositata dall'Amministrazione il 18 novembre 2008 l'ordine di recupero qui all'esame è stato adottato in esecuzione della sentenza 970/2008 ma successivamente all'ordinanza n. 5132/2008.

Nel caso che qui occupa il Collegio è chiaro e certo che il provvedimento impugnato viola il comando contenuto nell'ordinanza n. 5132/2008 ponendosi in palese contrasto con la stessa in assenza di un provvedimento di autotutela dell'Amministrazione, non potendo essere considerato tale il messaggio prot. 20406 con cui il provvedimento è stato sospeso (documento 2 produzioni dell'Amministrazione).

E' quindi fondato il secondo motivo di ricorso che deve essere accolto con conseguente dichiarazione di nullità del provvedimento violativo dell'ordinanza cautelare, nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice adito.

Devono essere assorbite le censure contenute nel primo motivo di ricorso.

Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e dichiara nullo il provvedimento impugnato.

Condanna l'Amministrazione alle spese del presente giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 2.000/00 (duemila/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014